SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 marzo 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Gli avvisi d'asta e i bandi di gara debbono essere pubblicati, nella *Gazzetta Ufficiale*, in forma integrale.

Per la presentazione delle domande deve essere fissato un termine non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 febbraio 1989.

Proroga della gestione commissariale dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1988, con il quale si è proceduto al commissariamento dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Roma, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Considerato che la commissione straordinaria, nominata con il decreto ministeriale precitato per la temporanea gestione dell'ordine suddetto, ha comunicato, con lettera 26 gennaio 1989, la materiale impossibilità di procedere — entro i termini di scadenza del mandato — alla elezione del nuovo consiglio direttivo, per la complessità delle relative procedure;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare per un ulteriore trimestre la gestione commissariale dell'ordine sopra citato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La gestione commissariale dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Roma è prorogata per un trimestre, a far data dal 7 febbraio 1989.

La relativa commissione straordinaria mantiene ferme tutte le attribuzioni di cui al precedente decreto 7 novembre 1988.

Roma, addì 6 febbraio 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A0968

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 11 febbraio 1989.

Ulteriori disposizioni in materia di esami di capacità professionale per autotrasportatori.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;

Visto il decreto 5 novembre 1987, n. 508, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1987, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti;

Visto il decreto 28 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1988, n. 622, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1988 con cui sono state istituite le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito della capacità professionale ed in particolare gli articoli 3 e 4 con i quali vengono fissate le modalità per la presentazione delle domande di ammissione all'esame;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1988 con il quale è stato fissato al 30 novembre 1988 il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'ammissione alla prima sessione d'esame da tenersi nella stessa data del 30 novembre 1988 e successive sedute di aggiornamento;

Ritenuta la necessità di regolamentare l'ammissione all'esame di capacità professionale, successivamente al 30 novembre 1988, e la sua eventuale ripetizione;

Considerato che non sono stati previsti i tempi e le modalità per la suddetta ripetizione nei confronti dei candidati tenuti all'adempimento dell'esame di capacità professionale, in osservanza della norma transitoria di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, nella sessione del 30 novembre, e successivi aggiornamenti;

Ritenuto che i sopracitati casi debbano essere regolamentati, in via analogica, secondo i criteri che vengono assunti in relazione alla normativa «a regime»;

Tenuto conto dei tempi ristretti intercorsi fra la pubblicazione del sopracitato decreto ministeriale del 22 novembre 1988 con cui veniva fissato il termine ultimo del 30 novembre 1988 per richiedere l'ammissione all'esame da sostenersi lo stesso 30 novembre 1988;

Tenuto conto che è attualmente in corso la procedura per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi da parte degli organismi di formazione professionale, con ampia documentata esperienza, di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508;

Acquisito il parere del comitato centrale per l'albo ai sensi dell'art. 8, punto *e*), della legge n. 298/74;

Decreta:

Art. 1.

Domande di ammissione all'esame

Possono essere ammessi a sostenere l'esame di capacità professionale i candidati in possesso di uno dei requisiti previsti al successivo art. 2 che ne facciano domanda alla commissione d'esame del capoluogo di regione nella quale risultino residenti.

La domanda, redatta in carta legale, dovrà essere prodotta presso la segreteria del comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose della competente provincia capoluogo della regione stessa.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione all'esame

I candidati dovranno allegare alla domanda di ammissione uno dei seguenti documenti:

1) attestazione di avvenuta frequenza ad uno degli appositi corsi di formazione professionale previsti negli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 5 novembre 1987;

2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulti un'esperienza pratica di almeno un anno presso un'impresa di autotrasporto iscritta all'albo, resa dal responsabile dell'impresa medesima;

3) diploma di scuola media superiore ovvero diploma di laurea, debitamente autenticati.

Qualora un candidato in possesso di uno dei diplomi di cui al punto 3) ritenga di poter essere esentato da una o più delle materie d'esame, in quanto facenti parte del proprio corso di studio, dovrà specificarlo nella domanda ed in tal caso l'attestato di diploma dovrà essere completato con l'elenco delle materie oggetto del corso di studio.

Art. 3.

Commissioni esaminatrici - Diario delle sedute d'esame

La commissione d'esame competente per territorio, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigerà il relativo elenco dei candidati ammessi, con l'eventuale indicazione delle materie da cui il candidato è esentato, che sarà affisso, a cura della segreteria, nei locali sede del comitato provinciale per l'albo capoluogo di regione, con le modalità previste negli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 4 novembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1988).

La data dell'esame dovrà essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare, al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della stessa data.

Art. 4.

Attestato di capacità professionale

Le commissioni d'esame trasmettono, al termine di ogni sessione d'esame, l'elenco dei candidati che abbiano superato l'esame di capacità professionale all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione capoluogo di regione, che rilascerà il relativo attestato all'interessato secondo quanto previsto nell'art. 4, penultimo comma, del decreto ministeriale 5 novembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1987).

Art. 5.

Modalità per la ripetitività dell'esame

I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d'esame, che non potrà essere sostenuta prima di tre mesi dalla prima, fatta salva la documentazione già prodotta ai sensi del precedente art. 2.

Sostenuta la seconda prova con esito negativo, i candidati potranno ripresentare un'ulteriore, ed ultima, domanda di ammissione non prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

Art. 6.

Iscrizione di nuove imprese nell'albo degli autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto che richiedono l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi devono, contestualmente alla domanda prodotta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, produrre altresì l'attestato di capacità finanziaria e di capacità professionale posseduto dal titolare dell'impresa individuale ovvero dal designato, da impresa individuale o società, a dirigere in maniera effettiva, permanente ed esclusiva, l'attività di autotrasporto. Il designato dovrà risultare regolarmente inserito nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di socio, amministratore, dipendente o collaboratore familiare.

Art. 7.

Disposizioni transitorie per l'ammissione all'esame dei candidati designati da imprese iscritte con riserva di accertamento del requisito di capacità professionale entro il 30 novembre 1988.

1) Coloro i quali, titolari o designati da impresa di autotrasporto, non abbiano superato l'esame nella sessione del 30 novembe 1988, e successive sedute di aggiornamento, sono ammessi nuovamente a sostenere la relativa prova di esame, non prima di tre mesi, nella sessione speciale, la cui data verrà fissata da ciascuna commissione d'esame competente al termine della sessione del 30 novembre 1988, e successivi aggiornamenti, mediante l'affissione dell'elenco degli ammessi a ripetere la prova d'esame e mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare, all'indirizzo indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data fissata dalla commissione. Sostenuta la seconda prova con esito negativo, i candidati potranno ripresentare un'ulteriore, ed ultima, domanda di ammissione non prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

2) Le imprese che non abbiano prodotto domande di ammissione alla sessione d'esame del 30 novembre 1988, per l'accertamento del requisito di capacità professionale da parte del titolare o di un designato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, entro il termine del 30 novembre 1988, possono essere ammessi ad una seduta speciale fissata da ciascuna commissione d'esame competente, da considerarsi quale aggiornamento della ripetuta sessione del 30 novembre 1988, purché ne facciano domanda entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* specificando per iscritto il motivo

della mancata produzione, entro il predetto termine del 30 novembre 1988, della domanda di ammissione all'esame stesso. Per le eventuali successive prove d'esame si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 1).

3) Alla stessa seduta speciale d'esame di cui al precedente punto 2) potranno partecipare anche coloro che, pur avendone fatto domanda entro il 30 novembre 1988, non si siano presentati il giorno fissato dalla commissione d'esame. Gli interessati dovranno riprodurre la domanda, fatti salvi i documenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1988) e contestualmente giustificare per iscritto il motivo della mancata partecipazione alla seduta d'esame alla quale erano stati assegnati.

Art. 8.

Disposizioni transitorie per l'ammissione all'esame dei candidati designati da imprese iscritte entro la data del 10 gennaio 1987.

Le imprese iscritte nell'elenco separato entro la data del 10 gennaio 1987 ma prive di autorizzazione alla data del 31 maggio 1987, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti *b)* e *c)* dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, entro la data del 10 gennaio 1990.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i titolari o i designati dalle imprese di cui al comma precedente dovranno presentare domanda di ammissione all'esame redatta come dai fac-simile allegati al decreto ministeriale 28 ottobre 1988 corredata dalla delibera di iscrizione all'elenco separato emanata dal competente comitato provinciale.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, dovranno produrre la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988.

Le commissioni, esaminate le domande, provvederanno a redigere un elenco aggiuntivo alle sedute mensili per coloro che abbiano prodotto domanda d'esame ai sensi del presente articolo.

Qualora i candidati non superino la prova d'esame, si applicheranno le disposizioni di cui ai punti 1) e 3) del precedente art. 7.

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1989

Il Ministro: SANTUZ

89A0977

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 1° marzo 1989.

Concessione di autonomia funzionale alla società La Spezia Container Terminal S.p.a.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la domanda in data 11 gennaio 1989 della La Spezia Container Terminal S.p.a., con la quale viene chiesto l'esonero dall'obbligo della utilizzazione delle maestranze della compagnia lavoratori portuali per l'espletamento delle operazioni portuali connesse all'esercizio della propria attività nel porto di La Spezia allo scopo di realizzare la continuità del ciclo operativo;

Considerato che il terminal costruito dalla La Spezia Container Terminal nel porto di La Spezia realizza un punto essenziale di snodo del trasporto internazionale da essa organizzato;

Considerato che detto terminal insiste su area in concessione demaniale marittima ubicata sul molo Fornelli del porto di La Spezia;

Considerato che la società La Spezia Container Terminal S.p.a. ha realizzato su tale area avuta in concessione impianti di alta tecnologia e con complessa organizzazione ai fini della movimentazione delle operazioni di imbarco e sbarco dei contenitori;

Considerato che la società La Spezia Container Terminal S.p.a. nel settore del trasporto terrestre-marittimo di contenitori ha posto in essere una organizzazione aziendale in cui non è possibile scindere i singoli momenti della movimentazione dei contenitori stessi nell'ottica di un trasporto integrato;

Ritenuto altresì che la società La Spezia Container Terminal S.p.a., che ha organizzato un trasporto intermodale unitario, soddisfa l'interesse pubblico allo sviluppo e alla integrazione del trasporto marittimo, che è punto di riferimento essenziale del Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986;

Decreta:

Alla La Spezia Container Terminal S.p.a. è concessa la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni previste dall'art. 108 del codice della navigazione, da effettuarsi a terra e a bordo delle navi attraccate alla banchina del molo Fornelli del porto di La Spezia da essa avuta in concessione demaniale marittima, interessante i contenitori movimentati dalla società suddetta nell'ambito della banchina stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1989

Il Ministro: PRANDINI

89A0967

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 febbraio 1989.

Determinazione del compenso dovuto al commissario straordinario *ad acta* ed al vice commissario *ad acta* nominati con ordinanza n. 1557/FPC del 16 settembre 1988 per le operazioni preliminari finalizzate allo stoccaggio ed al successivo smaltimento definitivo delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B dalla Nigeria al porto di Livorno. (Ordinanza n. 1662/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza 16 settembre 1988, n. 1557/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1988, con la quale sono stati nominati un commissario straordinario *ad acta* per il compimento delle operazioni preliminari finalizzate al successivo smaltimento definitivo delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B dalla Nigeria al porto di Livorno, ed un vice commissario *ad acta* per tutte le attività tecnico-operative che rientrano nella competenza funzionale dell'autorità portuale;

Visti l'ordinanza del 26 settembre 1988, n. 1563/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1988 con la quale è stato disposto il finanziamento delle spese necessarie per le operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati da navi provenienti dall'estero e l'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 292, recante: «Disposizioni urgenti in materia di emergenza connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali»;

Considerato che l'assolvimento degli incarichi di cui sopra comporta un notevole impegno sia per la particolare situazione di massima urgenza nella quale devono effettuarsi tutte le operazioni che per la delicatezza della materia da trattare;

Ritenuto di dover compensare adeguatamente il commissario *ad acta* ed il vice commissario per tali prestazioni in relazione ai gravosi personali impegni che le citate nomine comportano;

Ritenuto di dover riconoscere l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente, per i servizi svolti fuori sede;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al commissario straordinario *ad acta*, nominato con ordinanza 16 settembre 1988, n. 1557/FPC, per le operazioni preliminari finalizzate allo stoccaggio ed al successivo smaltimento delle sostanze tossico-nocive stivate sulla nave Karin B viene attribuito un compenso forfettario mensile di L. 3.000.000 con decorrenza dal 16 settembre 1988 fino al 31 marzo 1989, salvo proroga.

Art. 2.

Al vice commissario *ad acta*, nominato con ordinanza 16 settembre 1988, n. 1557/FPC, per tutte le attività tecnico-operative rientranti nella competenza funzionale del demanio marittimo nel porto di Livorno, viene attribuito un compenso forfettario mensile pari a ottanta ore di lavoro straordinario, nella misura prevista per la qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione statale, con decorrenza dal 16 settembre 1988 e fino al 31 marzo 1989 salvo proroga.

Art. 3.

Al commissario *ad acta* ed al vice commissario è dovuto il rimborso spese per i servizi svolti in località diverse da quelle ove ha sede l'ente di appartenenza, ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente per il personale statale.

Art. 4.

L'onere presuntivamente valutato in L. 35.000.000 è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0904

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1988), coordinato con la legge di conversione 10 febbraio 1989, n. 44 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 1989), recante: «Disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 *(a)*, relativo alla entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, istituito con l'articolo 1 dello stesso decreto, è differito al 1° gennaio 1990. Alla stessa data è, altresì, differito il termine, previsto dall'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 *(b)*, a decorrere dal quale il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume la denominazione di «Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici».

2. I termini di cui agli articoli 3, comma 1, 114, comma 1, lettera *a)*, e 116, comma 2, del citato decreto n. 43 del 1988 *(a)*, previsti per gli adempimenti connessi all'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, nonché i termini di cui agli articoli 3, comma 2, e 9, comma 1, del citato decreto n. 44 del 1988 *(b)*, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre, altresì, il termine previsto dall'articolo 115, comma 1, del decreto n. 43 del 1988 *(a)* per il conferimento della concessione dei servizi.

3. Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dall'articolo 118, comma 1, del citato decreto n. 43 del 1988 *(a)*, è fissato al 31 dicembre 1989.

(a) Il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 alle quali il presente articolo fa rinvio è riportato in appendice.

(b) Il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 44/1988 alle quali il presente articolo fa rinvio è riportato in appendice.

Art. 2.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonché delle tesorerie comunali e provinciali, sempre che non ricorrano le ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 *(a)*, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681 *(b)*, nonché a quelle previste dall'articolo 3 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403 *(c)*. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568 *(b)*, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

1-*bis*. *Per le somme riscosse a partire dal 1° marzo 1989 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 e che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 15 febbraio 1989, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 (d), è pari al 45 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. La disposizione del presente comma si applica anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede in Sicilia.*

2. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 *(e)*, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c)*, dello stesso articolo *(e)*, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto. conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio, la maggiore somma di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 *(e)*, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

3. Restano salve, ove non sia provveduto ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 *(f)*, le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni *(g)*; tuttavia la disposizione recata dal comma 7 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

4. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori, nonché le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.

5. Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi debbono notificare, entro il 28 dicembre 1988, a mezzo di ufficiale giudiziario, al prefetto e all'intendente di finanza atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattoria conferite al rinunciante.

6. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1989 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 *(h)*. Alla medesima società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 *(a)*; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

7. In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1989 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1989 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità spettante per l'anno 1989 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 5 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1988 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1988. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

7-*bis*. *Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano:*

a) *relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte di cui all'articolo 13-*quinquies *del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 (i), nonché all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211 (l);*

b) *relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni della provincia di Sondrio nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte, delle tasse e dei contributi disposte con le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1066 del 20 luglio 1987, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 169 del 22 luglio 1987, n. 1142 dell'8 settembre 1987, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316 del 28 dicembre 1987, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 304 del 31 dicembre 1987, e n. 1509 del 20 luglio 1988, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 180 del 2 agosto 1988.*

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

(*a*) Il testo del comma 8 dell'art. 1 del D.L. n. 2/1986 è riportato in appendice.

(*b*) Il D.L. n. 568/1983 reca: «Proroga delle gestioni esattoriale delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali» (il testo coordinato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 19 dicembre 1983).

(*c*) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 326/1987 è riportato in appendice.

(*d*) Il D.P.R. n. 603/1973, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, all'art. 3, secondo comma, così dispone: «L'aggio è determinato in valore percentuale di tutte le entrate affidate in riscossione all'esattore e la sua misura, da fissarsi all'atto del conferimento dell'esattoria, non può essere inferiore allo 0,60 per cento né superiore al 6,72 per cento delle somme riscosse mediante ruoli. Per le somme riscosse mediante versamenti diretti l'aggio è pari all'80 per cento di quello per la riscossione mediante ruoli».

(*e*) Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 954/1977 è riportato in appendice.

(*f*) Il testo dell'art. 132 del D.P.R. n. 43/1988 (per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota all'art. 1) è il seguente:

«Art. 132 (*Servizio della riscossione della regione siciliana*). — 1. I principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e dal presente decreto si applicano anche alla regione siciliana, che provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia».

(*g*) La legge della regione siciliana n. 55/1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione n. 36 del 22 agosto 184 e ripubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 17 ottobre 1984, reca: «Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia».

(*h*) Il D.P.R n. 858/1963 ha approvato il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

(*i*) Il testo dell'art. 13-*quinquies* del D.L. n. 159/1984 è riportato in appendice.

(*l*) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 114/1985 è riportato in appendice.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), alle quali l'art. 1 fa rinvio:

«Art. 3 (*Commissione consultiva*), comma 1. — 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, è istituita, nell'ambito del Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 4 ottobre 1986, n. 657. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione».

«Art. 114 (*Ambiti territoriali*), comma 1, lettera *a)*. — 1. Al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni, per la determinazione delle concessioni da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio centrale di riscossione:

a) il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 3, determina, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 7, l'ambito territoriale di ciascuna concessione che potrà essere, nell'ambito della stessa provincia, anche di dimensione sub provinciale».

«Art. 115 (*Conferimento del servizio per il primo quinquennio)*, comma 1. — 1. Per il primo quinquennio di gestione del servizio la concessione sarà conferita, con decreto del Ministro delle finanze, preferibilmente al soggetto che abbia gestito in proprio, anche sotto diversa forma societaria o attraverso i propri soci, il servizio esattoriale con rilevante impegno e particolare efficienza in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale stesso. L'affidamento in concessione deve essere richiesto al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle finanze che determina il numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale e stabilisce la misura dei compensi a norma dell'articolo 61; il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

«Art. 116 (*Definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali)*, commi 1 e 2. — 1. I concessionari provvedono, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e con l'obbligo di separato rendiconto, alla riscossione dei residui crediti in carico alle cessate esattorie e succedono ai titolari di queste nei procedimenti concorsuali e in quelli di riscossione coattiva.

2. A tal fine i titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilità a trasmettere ai concessionari subentranti gli elenchi di tutti i crediti residui, con l'indicazione dello stato delle procedure in corso per ciascuno di essi, secondo le modalità e nei termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo dei concessionari di provvedere alla riscossione sorge con la consegna dei predetti elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni responsabilità per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del cessato esattore. Alla consegna degli elenchi è equiparata, nel caso di rifiuto del concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile. La scadenza dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva è sospesa fino alla scadenza del primo semestre successivo all'entrata in funzione del servizio di riscossione».

«Art. 118 (*Rimborso di quote inesigibili degli esattori che hanno cessato la gestione)*, comma 1. — 1. Per le domande di rimborso per inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli, emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dai centri di servizio e dagli enti impositori, posti in riscossione sino al 31 dicembre 1988, gli adempimenti di cui agli articoli 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, devono essere espletati entro ventiquattro mesi dalla entrata in funzione del servizio di riscossione».

«Art. 133 (*Entrata in funzione del servizio centrale di riscossione)*. — 1. Il servizio centrale della riscossione entra in funzione il 1° gennaio 1989».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:

Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 44/1988 (Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)* della legge 4 ottobre 1986, n. 657) alle quali l'art. 1 fa rinvio:

«Art. 1 (*Adeguamento del consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione*), comma 1. — 1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, la denominazione di "Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici"».

«Art. 3 (*Affidamento del servizio e articolazione nei centri elettrocontabili*), commi 1 e 2. — 1. La compilazione automatizzata dei ruoli, degli elenchi e dei documenti indicati all'articolo 1 è effettuata dal consorzio, in concessione amministrativa, per tutto il territorio della Repubblica, attraverso i propri centri elettrocontabili.

2. All'affidamento del servizio ed alla approvazione della relativa convenzione sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

«Art. 9 (*Statuto*), comma 1. — 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assemblea dei delegati provinciali del consorzio provvederà alla approvazione del nuovo statuto con la maggioranza di due terzi dei propri componenti. Lo statuto dovrà essere depositato presso il servizio centrale di riscossione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici", e si intenderà approvato trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

(*a*) Il comma 8 dell'art. 1 del D.L. n. 2/1986 (Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria) prevede che: «Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 6; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare».

La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia.

Le successive modificazioni sono recate dai seguenti provvedimenti:

D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726: Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Legge 13 settembre 1982, n. 646: Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Legge 23 dicembre 1982, n. 936: Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Il testo degli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale è il seguente:

«Art. 416 (*Associazione per delinquere*). — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Art. 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso*). — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò, solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 2:

Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 326/1987 (Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per le somme riscosse a partire dal 1° novembre 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 48 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede nella regione Sicilia.

2. Il primo comma dell'art. 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

«La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18».

3. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 2:

Il D.P.R. n. 954/1977 reca disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette. Il testo dell'art. 3 di detto decreto è il seguente:

«Art. 3. — In alternativa all'integrazione d'aggio prevista nell'art. 1 del presente decreto, l'esattore può richiedere la corresponsione di una indennità annuale in misura pari alla differenza tra la somma degli aggi tariffari per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti e la maggior somma:

a) del costo del personale effettivamente in servizio, comprensivo delle retribuzioni e delle contribuzioni previdenziali, limitatamente ai dipendenti iscritti da epoca anteriore al 1° gennaio 1976 al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ed a quelli assunti successivamente, in sostituzione dei predetti che siano cessati dal servizio;

b) delle spese generali, calcolate forfettariamente nella misura del venti per cento del costo del personale di cui alla precedente lettera *a)*;

c) degli aggi comunque restituiti.

Per le esattorie non gestite da società il costo del personale è aumentato di un importo pari alla retribuzione del dipendente di grado più elevato al netto delle contribuzioni previdenziali; all'esattore titolare di più esattorie tale aumento compete una sola volta.

Nell'applicazione del comma precedente si tiene conto del grado rivestito dal dipendente più elevato in grado alla data del 31 dicembre 1975; la retribuzione è determinata sulla base dei contratti collettivi applicabili nel comune ove ha sede l'esattoria.

All'esattore che non abbia dipendenti iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, sostituendo al costo del personale di cui alla lettera *a)* un importo pari alla retribuzione massima, al netto delle contribuzioni previdenziali, di un impiegato di prima categoria dipendente da esattoria privata; per la determinazione di tale retribuzione si ha riguardo ai contratti collettivi applicabili nel comune ove ha sede l'esattoria.

Nell'ipotesi indicata al comma precedente l'indennità spettante all'esattore non può eccedere il doppio della somma degli aggi tariffati per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) alle esattorie gestite da aziende di credito;

b) alle esattorie che nel triennio 1974-1976 hanno percepito un aggio medio annuo per versamenti diretti superiori a trenta milioni di lire;

c) quando l'esattore gestisce altra esattoria, per la quale nel triennio 1974-1976 ha percepito, per versamenti diretti, un aggio medio annuo superiore a un miliardo di lire».

Con riferimento alla nota (i) all'art. 2:

Il testo dell'art. 13-*quinquies* del D.L. n. 159/1984 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania), aggiunto dalla legge di conversione, come modificato dall'art. 4, comma 1-*quater*, del D.L. n. 114/1985 [v. in questa appendice il riferimento alla nota *(l)* all'art. 2], è il seguente:

«Art. 13-*quinquies*. — 1. Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al 31 dicembre 1985.

2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

Con riferimento alla nota (l) all'art. 2:

Il testo dei commi da 1 a 1-*quinquies* dell'art. 4 del D.L. n. 114/1985 (Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali) è il seguente:

«Art. 4. — 1. La disposizione del comma 1 dell'art. 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*bis*. La sospensione del pagamento delle imposte dirette di cui al precedente comma si applica fino al 30 giugno 1986 nei confronti di soggetti che hanno subito le ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-*quater (omissis)* [modifica l'art. 13-*quinquies* del D.L. n. 159/1984: v. in questa appendice il riferimento alla nota *(i)* all'art. 2].

1-*quinquies*. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

89A0990

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
meccanica razionale;
equazioni differenziali.

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di scienze politiche:
statistica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di magistero:
filologia germanica;
lingua e letteratura francese;
educazione degli adulti;
storia economica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:
lingua inglese;
storia della Chiesa.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0959

Autorizzazione alla scuola media statale «Vicari» di Castagnole Lanze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti in data 29 settembre 1988, prot. n. 5992, la scuola media statale «Vicari» di Castagnole Lanze (Asti) è stata autorizzata ad accettare la donazione da parte dell'amministrazione comunale di Castagnole Lanze, consistente in un videoregistratore «Irradio VHS» da utilizzare quale sussidio didattico nello svolgimento dell'attività scolastica.

89A0957

Autorizzazione alla scuola media statale di Canale d'Agordo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Belluno in data 30 settembre 1988, prot. n. 1.14.3/2936, la scuola media statale di Canale d'Agordo (Belluno) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un TV Color Phonola 26 mod. 66KS3700 e di un videoregistratore Phonola mod. 68SBA VHS, disposta da parte del comune di Canale d'Agordo.

89A0958

MINISTERO DEL TESORO

N. 44

Corso dei cambi del 3 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1358,900	1358,900	1358,85	1358,900	1358,900	1358,90	1358,860	1358,900	1358,900	1358,90
Marco germanico	737,350	737,350	737,10	737,350	737,350	737,35	737,350	737,350	737,350	737,35
Franco francese	216,750	216,750	216,90	216,750	216,750	216,75	216,740	216,750	216,750	216,75
Fiorino olandese	653,480	653,480	653,25	653,480	653,480	653,07	653,480	653,480	653,480	653,48
Franco belga	35,173	35,173	35,19	35,173	35,173	35,17	35,175	35,173	35,173	35,18
Lira sterlina	2342,750	2342,750	2344 —	2342,750	2342,75	2342,75	2342,750	2342,750	2342.750	2342,75
Lira irlandese	1963,650	1963,650	1963 —	1963,650	1963,65	1963,65	1964 —	1963,650	1963,650	—
Corona danese	189,280	189,280	189,10	189,280	189,280	189,28	189,280	189,280	189,280	189,28
Dracma	8,777	8,777	8,77	8,777	8,777	—	8,771	8,777	8,777	—
E.C.U.	1533 —	1533 —	1529 —	1533 —	1533 —	1533,05	1532,240	1533 —	1533 —	1533 —
Dollaro canadese	1140,500	1140,500	1138 —	1140,500	1140,500	1140,50	1140,400	1140,500	1140,500	1140.50
Yen giapponese	10,625	10,625	10,61	10,625	10,625	10,62	10,636	10,625	10,625	10,62
Franco svizzero	862,400	862,400	862 —	862,400	862,400	862,40	862,560	862,400	862,400	862,40
Scellino austriaco	104,960	104,960	104,80	104,960	104,960	104,96	104,950	104,960	104,960	104,96
Corona norvegese	201,740	201,740	201,75	201,740	201,740	201,74	201,850	201,740	201,740	201,74
Corona svedese	215,060	215,060	214,50	215,060	215,060	215,06	214,890	215,060	215,060	215,06
FIM	315,830	315,830	315,50	315,830	315,830	315,83	316,300	315,830	315,830	—
Escudo portoghese	8,942	8,942	8,92	8,942	8,942	8,94	8,935	8,942	8,942	8,94
Peseta spagnola	11,829	11,829	11,82	11,829	11,829	11,82	11,826	11,829	11,829	11,82
Dollaro australiano	1104,300	1104,300	1100 —	1104,300	1104,300	1104,30	1104 —	1104,300	1104,300	1104,30

Media dei titoli del 3 marzo 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,850
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	99,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,750
» » » 22- 6-1987/91	86,975
» » » 18- 3-1987/94	72,700
» » » 21- 4-1987/94	72,300
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,875
» » » TR 2,5% 1983/93	88,800
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,600
» » » » 16- 8-1985/90	99,800
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	100,900
» » » » 18-11-1985/90	99,300
» » » » 1-12-1983/90	101,150
» » » » 18-12-1985/90	99,500

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,150
» » » »	17- 1-1986/91	99,500
» » » »	1- 2-1984/91	101,200
» » » »	18- 2-1986/91	99,300
» » » »	1- 3-1984/91	100,300
» » » »	18- 3-1986/91	99,350
» » » »	1- 4-1984/91	100,225
» » » »	1- 5-1984/91	100,150
» » » »	1- 6-1984/91	100,250
» » » »	1- 7-1984/91	99,875
» » » »	1- 8-1984/91	99,800
» » » »	1- 9-1984/91	100 —
» » » »	1-10-1984/91	99,700
» » » »	1-11-1984/91	99,800
» » » »	1-12-1984/91	99,375
» » » »	1- 1-1985/92	98,975
» » » »	1- 2-1985/92	99,725
» » » »	18- 4-1986/92	96,700
» » » »	19- 5-1986/92	96,575
» » » »	20- 7-1987/92	97,175
» » » »	19- 8-1987/92	97,700
» » » »	1-11-1987/92	96,725
» » » »	1-12-1987/92	97,450
» » » »	18- 6-1986/93	94,500
» » » »	17- 7-1986/93	94,200
» » » »	19- 8-1986/93	94,900
» » » »	18- 9-1986/93	94,200
» » » »	20-10-1986/93	95,200
» » » »	19-12-1986/93	96,400
» » » »	18-11-1987/93	96,250
» » » »	1- 1-1988/93	96,375
» » » »	1- 2-1988/93	96,300
» » » »	1- 3-1988/93	96,250
» » » »	1- 4-1988/93	96,675
» » » »	1- 5-1988/93	97,250
» » » »	1- 6-1988/93	97,725
» » » »	1- 7-1988/93	97,825
» » » »	1- 8-1988/93	97,350
» » » »	1-10-1987/94	97,225
» » » »	1- 2-1985/95	96,900
» » » »	1- 3-1985/95	92,450
» » » »	1- 4-1985/95	91,975
» » » »	1- 5-1985/95	92,125
» » » »	1- 6-1985/95	92,325
» » » »	1- 7-1985/95	93,750
» » » »	1- 8-1985/95	93,400
» » » »	1- 9-1985/95	93,075
» » » »	1-10-1985/95	93,050
» » » »	1-11-1985/95	93,300
» » » »	1-12-1985/95	93,625
» » » »	1- 1-1986/96	93,650
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,025
» » » »	1- 2-1986/96	94,625
» » » »	1- 3-1986/96	93,550
» » » »	1- 4-1986/96	92,750
» » » »	1- 5-1986/96	92,400
» » » »	1- 6-1986/96	93 —
» » » »	1- 7-1986/96	92,850
» » » »	1- 8-1986/96	92,450
» » » »	1- 9-1986/96	92,300
» » » »	1-10-1986/96	91,950
» » » »	1-11-1986/96	92,050
» » » »	1-12-1986/96	92,400
» » » »	1- 1-1987/97	91,900
» » » »	1- 2-1987/97	91,950
» » » »	18- 2-1987/97	91,800
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	91,825
» » » »	1- 4-1987/97	91,425
» » » »	1- 5-1987/97	91,525
» » » »	1- 6-1987/97	92,225
» » » »	1- 7-1987/97	92,300
» » » »	1- 8-1987/97	92,175
» » » »	1- 9-1987/97	95,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,00%	1- 4-1989	100 —
» » »	10,50%	1- 5-1989	100,075
» » »	9,25%	1- 1-1990	98,800
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,625
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,575
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,950
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,150
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,750
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,975
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,525
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,600
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,425
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,375
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,375
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,775
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,875
» » »	10,50%	1- 5-1990	98,325
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,200
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,150
» » »	10,00%	1- 6-1990	98,950
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,200
» » »	9,50%	1- 7-1990	98 —
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,650
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,400
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,550
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,250
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,300
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,800
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,300
» » »	9,25%	1-10-1990	96,550
» » »	11,50%	1-10-1990	99,050
» » »	9,25%	1-11-1990	96,625
» » »	9,25%	1-12-1990	96,600
» » »	12,50%	1- 3-1991	103,800
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,625
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,100
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,475
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	95 —
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,575
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,725
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,575
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,350
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,500

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	102,500
» » » »	1983/90	11,50%	104,550
» » » »	1984/91	11,25%	105,575
» » » »	1987/91	8,75%	98 —
» » » »	1984/92	10,50%	106,475
» » » »	1985/93	9,60%	103,500
» » » »	1985/93	9,75%	103,625
» » » »	1985/93	9,00%	101,275
» » » »	1985/93	8,75%	100,450
» » » »	1986/94	8,75%	99,750
» » » »	1986/94	6,90%	92,925
» » » »	1987/94	7,75%	93,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M03039

Estrazione per l'ammortamento dei certificati di credito 9,50% - 1984/1994

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1989, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ricognizione e l'imbussolamento delle sei serie dei certificati di credito 9,50% - 1984/1994, emessi in base alla legge 30 marzo 1981, n. 119, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649 e decreto ministeriale 17 maggio 1985.

Il giorno 1° aprile 1989, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di una serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1989.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0960

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Pieve» in contenitori di Pet «Lighter» e di Pet «Vivypak»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale toscana n. 283 del 16 gennaio 1989, esecutiva ai sensi di legge, il sig. Guidotti Damiano, residente e con stabilimento di produzione in comune di Calci, via Brogiotti 59, provincia di Pisa, è stato autorizzato a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Pieve», in contenitori di materiale Pet (polietilentereftalato) della capacità di centilitri 50 - 75 - 100 - 150 - 200, nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata di anidride carbonica e leggermente addizionata di anidride carbonica.

Per il confezionamento di tale acqua minerale è stato consentito l'uso dei materiali Pet (polietilentereftalato):

«Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera);

«Vivypak» prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano.

Il sig. Guidotti Damiano è stato autorizzato a confezionare l'acqua minerale «Pieve» in bottiglie prodotte, partendo dal materiale Pet «Vivypak», dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone), nonché in bottiglie prodotte, partendo dal materiale Pet «Lighter», dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone).

Tali contenitori saranno chiusi con capsula a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera n. 283 del 16 gennaio 1989, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante.

L'autorizzazione di cui alla sopraindicata delibera n. 283 del 16 gennaio 1989, è stata concessa al richiedente per il perido di trentasei mesi ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio indicati nella delibera stessa.

Il sig. Guidotti Damiano dovrà comunicare al dipartimento ambiente - Servizio ambiente, della regione Toscana la data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Pieve» nei contenitori di Pet «Lighter» e «Vivypak» e dovrà presentare, entro venti giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione stessa, e successivamente con frequenza all'incirca quadrimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione delle migrazioni specificate nella precitata delibera n. 283 del 16 gennaio 1989. Tale confezionamento sarà effettuato nei locali dello stabilimento esistente in Calci, via Brogiotti, 59, provincia di Pisa, già autorizzato per la produzione e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale «Pieve» in contenitori di vetro.

Il provvedimento autorizzativo di cui alla citata deliberazione n. 283 del 16 gennaio 1989, potrà essere revocato o sospeso, qualora non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute o dagli accertamenti analitici prescritti o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di Pet autorizzati alle disposizioni vigenti in materia.

89A0946

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante: «Interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1989).

Al secondo capoverso delle premesse al decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del *1°* marzo 1989;», leggasi: «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del *3* marzo 1989;».

89A1018

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 11/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 265.000
- semestrale . . . L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 40.000
- semestrale . . . L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 150.000
- semestrale . . . L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 40.000
- semestrale . . . L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 150.000
- semestrale . . . L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 500.000
- semestrale . . . L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 80.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 200.000

Abbonamento semestrale . . . L. 120.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*